

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 20/11/2024

FATTO

Con ricorso dell'11.06.2024, il ricorrente rappresenta di essere cointestatario di un conto corrente e di un deposito in amministrazione titoli. Riferisce che con pec del 9.04.2024 comunicava il proprio recesso da tutti i suddetti rapporti e che la banca con nota del 23.04.2024 dichiarava che "*per accertate motivazioni tecnico-procedurali*" al suo recesso doveva conseguire l'estinzione dei rapporti anche per gli altri cointestatari. Chiede che venga accertato il suo diritto di recedere dai contratti senza ciò determini la chiusura dei rapporti anche per gli altri cointestatari.

Con le controdeduzioni, l'intermediario precisa che il ricorrente è cointestatario del conto corrente n. 1000/00013253 aperto il 20/05/1999, nonché del deposito amministrato n. 3100/03013370 aperto il 20/05/1999 a firme disgiunte. In data 09/04/2024 ricorrente inviava la richiesta di recesso unilaterale dai suddetti rapporti precisando che tuttavia essi sarebbero dovuti rimanere in essere alle altre due cointestatarie. La Banca rappresentava al cliente che l'esercizio del diritto di recesso implicava la chiusura dei rapporti stessi, non essendo possibile operare uno svincolo della sua sola intestazione dal rapporto ossia modificandone l'intestazione senza procedere alla loro estinzione. In tale occasione veniva comunque segnalata la disponibilità a procedere con l'estinzione dei rapporti e con gli eventuali ulteriori adempimenti nei riguardi degli altri cointestatari. Nel merito, rileva che i contratti che regolano i rapporti cointestati,



oggetto della domanda, ancorché a firma disgiunta, hanno carattere unitario, dato che sono stipulati tra due parti: la banca da un lato e i correntisti cointestatari dall'altro, i quali costituiscono una sola “parte” formata da una pluralità di persone (parte c.d. soggettivamente complessa). Ciò considerato, al singolo cointestatario non è affatto attribuita la facoltà di recedere individualmente dai rapporti, ma esclusivamente la facoltà di chiederne la chiusura. Da ciò consegue che il recesso effettuato da uno solo dei cointestatari comporta lo scioglimento dell'intero rapporto contrattuale nei confronti di tutti i titolari, non solo del cointestatario recedente. Conclude pertanto con il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La vicenda sottoposta questo Collegio verde sulla richiesta di svincolo del singolo cointestatario dai rapporti attualmente in essere, senza che ciò ne comporti la chiusura. È pacifico in atti che: i) il ricorrente sia cointestatario di un conto corrente e di un deposito titoli in amministrazione e abbia esercitato il proprio diritto di recesso a mezzo di nota PEC del 09.04.2024, con la richiesta di mantenere i rapporti in essere in capo agli altri cointestatari; ii) l'intermediario abbia riscontrato negativamente l'istanza, rappresentando che al suo recesso doveva conseguire l'estinzione dei rapporti anche per gli altri cointestatari.

L'intermediario evidenzia come la controparte sia considerata unitariamente nei contratti di conto corrente e di deposito, i quali, rispettivamente agli art. 21 e 7, disciplinano l'esercizio del diritto di recesso, facendo riferimento al “correntista” e al “depositante”.

Osserva il Collegio che dal contratto di conto corrente versato in atti dall'intermediario risulta che il correntista può recedere con preavviso di un giorno. Non sembra che la disciplina contrattuale del recesso consideri il caso della cointestazione. In tale cornice, si farà ricorso alla disciplina di diritto comune. A tal riguardo, va preliminarmente richiamato il contenuto dell'art. 1854 c.c., che disciplina il conto corrente intestato a più persone, stabilendo che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solidi dei saldi del conto e l'art. 1855 c.c., il quale prevede che, se il rapporto di conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni nonché l'art. 120-bis TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata (tra i quali rientra, per espressa previsione della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2007 n. 5574, il contratto di conto corrente bancario) oltre che l'art. 126-septies TUB, il quale prevede la facoltà dell'utilizzatore dei servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

Conseguentemente, e secondo l'orientamento consolidato dell'ABF *“pur dovendosi riconoscere un nesso tra l'obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile e obbligazione solidale, nella misura in cui alla prima si accompagna la solidarietà, quest'ultima è per contro compatibile tanto con la divisibilità quanto con la indivisibilità della prestazione. Pertanto, deve riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solidi a recedere dal rapporto (cfr. Coll. Roma, dec. 498/2012; Coll. Torino, dec. 17950/2021), con tutte le conseguenze che ciò comporta in capo al cointestatario che permane titolare esclusivo del conto corrente”* (Coll. Milano, decisione n. 2252/2022 e Coll. Napoli, decisione n. 2355/2023).

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a recedere dai rapporti cointestati di cui è titolare, senza che ciò comporti l'estinzione nei confronti degli altri contitolari.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA